conto in motivazione le specifiche ragioni del caso concreto che hanno

giustificato l'aumento del risarcimento del danno complessivo. Anche con riguardo alle micropermanenti, il Legislatore ha avvertito il

bisogno di precisare che l'ammontare complessivo del risarcimento ricono-

sciuto esaurisce e compensa integralmente il danneggiato dell'intero danno non patrimoniale risentito per effetto della lesione della

Alla luce della nuova regolazione del danno non patrimoniale presente

nel Codice delle assicurazioni private, come riformulato dalla legge annuale

per la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124, bisognerà appurare se la

giurisprudenza di legittimità confermerà (come potrebbe essere ragionevolmente probabile) il proprio indirizzo tendente ad escludere l'applicazione generalizzata dei criteri degli art. 138 e 139 C.A.P. (attesa la natura eccezionale delle previsioni normative relative alla protezione delle vittime di sinistri stradali- che preclude il ricorso all'analogia), con la conseguenza che in tutti gli altri settori la liquidazione del risarcimento dei danni alla persona continuerà ad essere guidata dalle tabelle milanesi (in proposito si ricorda che, sotto la vigenza del vecchio art. 139 CAP la Cassazione, con sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, aveva affermato che "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" e con successiva pronuncia 7 luglio 2015, n. 13982 aveva ulteriormente statuito che "in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via

analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero

mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività

produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella

elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di

Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di

trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze

idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità").

del

vile

(il ıle to 70

di n

di

rate ittmilicence sella misura del rishrenda Cusa, slez littors maggio 2012, h. 7932; sea litto

23.4.9.5. L'assetto attuale del danno non patrimoniale.

Tirando le fila del discorso, l'attuale fisionomia del danno non patrimoniale alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità può essere

tratteggiato come segue.

L'art. 2059 c.c. non prevede un'autonoma fattispecie di illecito limitandosi a disciplinare i limiti e condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non

patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi

dell'illecito previsti dalla norma generale aquiliana (art. 2043 c.c.).

ri sousse alla verifica della "errapsoscila arosi sidono 5